

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. n. 246/Area1/SG del 27/06/2015 con il quale la Dott.ssa Rosaria Barresi è stata nominata Assessore dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 22 comma 5 lettera a) della Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33 che nella formulazione originaria recitava " il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresì accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica;

VISTA la sentenza n° 4 del 2000 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la lettera a) del comma 5 dell'articolo 22 della Legge Regionale 1 settembre 1997;

VISTA la Legge Regionale n°7 del 8 maggio 2001 articolo 11 comma 2 lettera d) che così recita

“a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate

di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a due ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.”;

VISTO l'art. 20 comma 7 lettera d) della L. R. n. 19 del 22/12/2005 che così recita “ al comma 5 lettera a) dell'articolo 22 della Legge Regionale 1 settembre 1997, 33, come modificato dall'articolo 11 della Legge Regionale 8 maggio 2001, n°7, la parola “due” è sostituita con la parola 2 quattro”;

VISTO in particolare l'articolo 19 comma 1 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita “L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo” ed alla lettera b)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: Colombaccio *Columba palumbus*”. Visto anche il comma 1 bis che recita “ I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTO il rinvio all'art.18, L.n. 157/1992 previsto dall'art. 2, comma 5, L.R. n. 33/1997 e dall'art.10 della L.R. N° 7/2001;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - “Uccelli” e 92/43/CEE - “Habitat” è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico 2013/2018 , che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

SENTITO ai sensi dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il *Comitato Regionale Faunistico Venatorio* che nella seduta del 10 luglio 2015 ha espresso il proprio parere;

PRESO ATTO che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari ed in esecuzione delle indicazioni dei Piani Regionali Faunistico Venatori sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (*parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc*);

PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il *Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali*;

PRESO ATTO che in Sicilia, sono state istituite, nei limiti territoriali dettati dall'art. 14, co. 6, L.R. n. 33/1997, Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agro Venatorie, oltre che allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento ;

CONSIDERATO che in Sicilia con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA) sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza

Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

CONSIDERANDO che l'art. 2 della *Convenzione di Parigi* del 18 ottobre 1959 resa esecutiva in Italia con L.n. 812 del 24 novembre 1978 protegge tutti gli uccelli durante il periodo di riproduzione, e gli uccelli migratori anche durante il percorso di ritorno nei luoghi di nidificazione;

CONSIDERATO che la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con L. 5 agosto 1981 n. 503, la Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

CONSIDERATO che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono previste le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., ex plurimis, *Corte Costituzionale sent. n. 536/2001; sent. n. 227/2003; sent. n. 233/2010*);

CONSIDERATO che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Esiste evidentemente un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche perché suggerita dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992;

CONSIDERATO che il documento Key concepts elaborato dal Comitato ORNIS e ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma tra l'altro «*In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli*»; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

CONSIDERATO che la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli Stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente validi;

CONSIDERATO che da un confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i Key concepts e con la Guida interpretativa emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi indicati nella legge 157/1992;

CONSIDERATO che l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che : *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*;

SENTITE ai sensi dell'art. 8, comma 3, L.R. n. 33/1997 le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2015/2016 fornite dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie, a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

VISTE le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p) della sopra citata L.R. n. 33/1997 circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 36129 del 11/05/2015 con la quale la Ripartizione faunistico venatoria di Caltanissetta propone l'uso del furetto nel territorio del Comune di Sutera;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria;
- l'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria: *"I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta"*;
- i periodi di caccia di cui al suddetto articolo 18, comma 1, della legge 157/1992, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte

dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

- il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992, una competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto “*di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria*”;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

VISTO il parere espresso dall'ISPRA, ai sensi dell'art. 18 comma 2, legge n.157/92, nota prot. n. 23676 del 28/05/2015;

VISTA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” redatta dall'ISPRA;

RITENUTO che i motivi delle scelte effettuate dall'Amministrazione in tema di preapertura della caccia sono ascrivibili a quella sfera di discrezionalità tecnica propria di ogni pubblica amministrazione;

VISTA la nota protocollo n. 26673 del 23 dicembre 2014 , con la quale il Ministero dell'Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del Caso EU- PILOT 6955/14/ENVI, rappresentava, la necessità di modificare i calendari venatori approvati per la stagione 2014/2015 anticipando al 20 gennaio i termini previsti per la chiusura della caccia alle specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia ed ha ricordato che in caso di mancato riscontro o riscontro negativo avrebbe avviato la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della Legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTO il Decreto Assessoriale n.6856 del 31 dicembre 2014 con il quale , in un ottica di fattiva collaborazione, è stata accolta la richiesta rappresentata dal Ministero dell'Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare prevedendo l'anticipazione al 20 gennaio 2015 del termine di chiusura della caccia alla specie Beccaccia ;

RITENUTO opportuno esporre dettagliatamente le ragioni per le quali si adotta il presente calendario venatorio e per le quali alcune parti di detto parere dell'ISPRA non sono condivisibili, facendo riferimento, per ogni singola specie, alle motivazioni tecnico-biologiche di seguito indicate:

a) - con riferimento alla caccia al **Coniglio selvatico**, considerato che questa specie, adottando una strategia di tipo “opportunistico” molto legata alla disponibilità trofica, correlata con le differenti fasi di sviluppo della vegetazione (Gibb et al., 1985), è una specie potenzialmente in grado di riprodursi tutto l'anno (Gibb e Williams, 1994), che i periodi di riproduzione variano in maniera notevole in funzione della latitudine, che in Sicilia, dove la specie raggiunge anche i 1800 metri slm, la stagione riproduttiva inizia già in autunno e si protrae fino all'inizio dell'estate (Fallico, 2000), che esistono differenze in relazione all'altitudine, con un ritardo fino ad un mese nelle zone più elevate dell'isola, che lo stesso ISPRA nel parere afferma che la specie nel mese di settembre ha già completato il ciclo riproduttivo, che da recenti conteggi di Coniglio selvatico in aree campione (Lo Valvo et al., 2005; Lo Valvo et al., 2008) i valori di densità ottenuti risulterebbero nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) sia su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001), che la specie non risulta minacciata sia a livello globale (IUCN, 2011) sia a livello locale, che un'anticipazione del prelievo, con una conseguente chiusura anticipata, viene considerata una misura di tutela per questo lagomorfo, evitando la sovrapposizione con il periodo di maggiore frequenza delle riproduzioni, si ritiene di

poter modificare il periodo di prelievo attuando un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio a carico del Coniglio selvatico. Inoltre, in merito alle indicazioni fornite dall'ISPRA per la gestione del Coniglio selvatico, si evidenzia che l'Amministrazione nell'anno 2014 ha adottato degli interventi di ricostituzione della popolazione di Coniglio selvatico mediante la traslocazione di esemplari catturati in area airside dell'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e nel sito archeologico Akrai di Palazzolo Acreide (SR).

In merito al possibile impatto indiretto dovuto al disturbo che la caccia al Coniglio avrebbe sulle altre specie si evidenzia che: la caccia al Coniglio in Sicilia viene esercitata in ambienti incolti caratterizzati da vegetazione bassa, macchie basse, sciare, pietraie, piccoli canneti ed altro, ambienti che in genere non sono molto frequentati dalle specie che in tale periodo effettuano la migrazione verso le aree meridionali. Infatti le Tortore in migrazione verso sud sostano preferibilmente negli uliveti, nei vigneti e nei frutteti dove, in presenza di frutto pendente, la caccia in ogni caso non è praticabile; le Quaglie preferibilmente frequentano le stoppie, sia di cereali che di foraggiere, che di norma non sono frequentate dai Conigli perché non offrono riparo e quindi risultano inadatti alla specie; Il Colombaccio frequenta ambienti simili a quelli frequentati dalle Tortore ed ambienti boschivi; le altre specie migratorie che attraversano la Sicilia in genere non frequentano o frequentano poco gli ambienti tipici in cui viene esercitata la caccia al Coniglio; per quanto riguarda le specie ornitiche stanziali si evidenzia che a settembre hanno concluso il ciclo riproduttivo, che i giovani sono ormai indipendenti e quindi in ogni caso non possono subire danni a seguito del possibile disturbo. In ogni caso la presenza di cacciatori di Conigli in aree coltivate frequentate dalle specie migratrici non potrebbe arrecare maggiore disturbo delle attività agricole quali lavorazioni meccaniche dei terreni, trattamenti antiparassitari, vendemmia, raccolta, imballaggio o recupero delle stoppie ed altro.

Per quanto riguarda i rischi di saturnismo per il Capovaccaio nel mese di settembre, si ritiene che la preoccupazione non sia condivisibile per le seguenti motivazioni: il Coniglio viene cacciato abitualmente con l'ausilio di cani da seguita che oltre a scovare il selvatico ne effettuano il recupero in caso di ferimento. Inoltre il coniglio, se ferito non mortalmente si rintana o si nasconde fra la vegetazione intricata e fitta. Se si rintana o si nasconde fra la vegetazione difficilmente potrà essere avvistato dal Capovaccaio. In ogni caso il Capovaccaio si alimenta soprattutto con carogne di animali di maggiori dimensioni facilmente rinvenibili quali Bovini, Ovini ed altri, per cui il rischio di intossicazione per il piombo ingerito con le carcasse di Coniglio è molto limitato se non impossibile.

Pertanto si conferma il prelievo venatorio nel periodo della preapertura e per tutto il mese di settembre con l'uso di cartucce caricate con pallini di piombo.

Per quanto riguarda la caccia nelle aree prioritarie per la conservazione della Lepre italiana e della Coturnice siciliana si ritiene che le preoccupazioni siano infondate in quanto nell'unica area faunistica per la Lepre italiana istituita nel ATC SR 2 l'attività venatoria è interdetta. Inoltre si ritiene che entrambi le specie fruiscono di un considerevole grado di tutela per la presenza di un'alta percentuale di territorio interdetto alla caccia quali Parchi, Riserve naturali, Demanio forestale, oasi, siti della rete Natura 2000 interdetti alla caccia.

In ogni caso, ritenute meritevoli di attenzione i suggerimenti dell'ISPRA relativamente alla gestione del Coniglio per il verificarsi di epizootie (Mixomatosi, M.E.V.) ed avversità climatiche (siccità prolungate, eccesso di pioggia), si ritiene di dovere prevedere, in via cautelativa, delle limitazioni sul numero di capi abbattibili per giornata e complessivi per la stagione venatoria, sul periodo di caccia consentito, nonché sulle modalità di caccia, compreso l'uso del Furetto in alcune aree.

Per quanto attiene l'uso del Furetto, ci si riserva di consentirne l'uso nelle aree in cui non è consentito, nel momento in cui si disporrà dei dati relativi agli abbattimenti della precedente stagione venatoria.

b) - con riferimento al parere dell'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia al **Colombaccio** al primo di ottobre si osserva quanto segue:

La normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio; la data di apertura della terza domenica di settembre risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation

of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo; come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione al 2013) viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%.

A livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011),

Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale “si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali”, ed infine *“il colombaccio mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre”*.

Il Colombaccio è una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l’areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell’arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), colonizzando anche alcune isole minori, (è di comune evidenza che la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura anche giardini ed i viali alberati dei centri urbani ivi incluso le grandi città). In Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto, con giovani ancora dipendenti dai genitori nella prima settimana di settembre. Alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti e la migrazione post-riproduttiva inizia a settembre e termina nel mese di novembre, con un picco collocabile nel mese di ottobre, con individui provenienti dai Paesi dell’Europa centro-orientale.

A latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo ed un’anticipazione del periodo di prelievo venatorio per questa specie, inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale e tutelerebbe la popolazione migratrice e/o svernante di provenienza extraregionale.

Per quanto detto, il parere dell’ISPRA di posticipazione dell’apertura della caccia a questa specie il primo di ottobre non è condivisibile. Pertanto si conferma il prelievo venatorio dalla terza domenica di settembre e nel periodo della pre-apertura;

c) con riferimento alla data di apertura e di chiusura della caccia alla **Quaglia** si rileva che:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF”, recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” al paragrafo 2.7.2;
- in Sicilia, a causa della particolare posizione geografica il periodo di dipendenza è considerato finito alla metà di luglio (Lo Valvo et al., 1993); che in base a quanto sopra esposto alla data del 20 settembre sono presenti in Sicilia soggetti che hanno terminato il periodo riproduttivo e soggetti

migratori provenienti da aree di nidificazione più settentrionali;

- in linea con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (pag. 26) è stato adottato un caniere prudenziale giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi;

- nei dati riportati nel dossier “ Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio “ redatto dall'ISPRA nel gennaio del 2009 per la revisione della legge 157/92, si rileva che “ Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico”

Pertanto, il parere espresso dall'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia alla Quaglia al primo di ottobre non è condivisibile e per l'effetto tale data resta fissata al 20 settembre 2015, così come non è condivisibile il parere di chiudere la caccia il 31 ottobre 2015 che, pertanto, viene fissata al 30 novembre 2015, antecedente di un mese rispetto a quanto previsto dalla Legge 157/1992 all'art. 18 comma 1, lettera a);

d) – con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di chiusura della caccia al **Tordo bottaccio** al **Tordo sassello** ed alla **Cesena** al 31 gennaio 2016 si rileva quanto segue:

Cesena (*Turdus pilaris*)

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si “*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre*”;

- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma”, evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;

- nei dati contenuti nella pubblicazione “Scebba S., 1987 - I tordi in Italia”, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, fra quelli interessati dalla migrazione pre-nuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio, dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;

- nei dati contenuti nella pubblicazione I.N.F.S. (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”, gli autori affermano: “*A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile*”;

- ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.*”;

- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti

A., Serra L., Spina F. I.N.F.S. 2004”, in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio, pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permetterebbe la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- nello studio “Casanova P., Memoli A., Pini L., 2008 - Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello. L’Italia forestale e Montana, 63 (1): 49-63”, gli autori nella scheda descrittiva del Tordo bottaccio scrivono: “*In Italia le popolazioni migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle regioni centro-meridionali è svernante*” e nell’analisi dei movimenti migratori gli stessi autori affermano con più precisione: “*Il passo ha inizio nei primi giorni di ottobre e aumenta progressivamente fino ad un massimo nella terza decade del mese. Nella prima decade di novembre, pur subendo un calo, appare ancora notevole e si mantiene su livelli discreti anche nella seconda metà del mese (Scebba, 1987); in genere si esaurisce alla fine di novembre. Il ripasso inizia verso la fine di febbraio e il maggior afflusso si verifica nella prima metà del mese di marzo.*”;

- i dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999”, evidenziano, come riportato nel testo, che “*...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.*”;

- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”; gli autori affermano: “*I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile*”;

- nei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma, si afferma: “*La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza*”; inoltre la tabella evidenzia in modo chiaro l’inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l’inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

- nei dati riportati nella pubblicazione “Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “turdus”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia”, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio, il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore “*In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore*”;

- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti

A., Serra L., Spina F. INFS 2004”; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

- nei dati riportati nella pubblicazione “Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna”, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “*Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio*”;

Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- i dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)” evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l’inizio della migrazione pre-nuziale, anche se la tabella sulla suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura indica a partire dalla terza decade di febbraio;

- nei dati riportati nella pubblicazione “Scebba S., 1987 - I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “turdus”: sintesi ed analisi delle riprese” in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un’analisi particolareggiata si afferma: “*Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in aprile sono del tutto assenti*”;

- nei dati riportati nella pubblicazione “Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “*Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio*”;

- ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.*”;

- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004” ; in tutti i dieci lavori citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- i dati riportati in “Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20”, dove in riferimento all’inizio della migrazione prenuziale, in base ad un’analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l’Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)”;

- per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione pre-nuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio.

Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permetterebbe la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Inoltre, la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che, stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione pre-nuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

Pertanto non si condivide il parere di sospendere il prelievo di queste specie il 10 gennaio 2016 e si ritiene di doversi conformare a quanto indicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del Caso EU- PILOT 6955/14/ENVI per quanto riguarda la Cesena ed il Tordo bottaccio prevedendo la chiusura al 20 gennaio 2016. Inoltre, nonostante sussistono sufficienti motivazioni biologiche e scientifiche per consentire la caccia al Tordo Sassello fino al 31 gennaio 2016, si uniforma la chiusura della caccia a questa specie al 20 gennaio 2016 per scongiurare il rischio di abbattimento per confusione del Tordo Bottaccio.

e) – con riferimento al parere *sfavorevole* sulla proposta di chiusura della caccia ad *Alzavola*, *Canapiglia*, *Fischione*, *Germano reale*, *Mestolone*, *Codone*, *Moriglione*, *Pavoncella*, *Beccaccino*, *Folaga*, *Gallinella d'acqua*, *Porciglione* si ritiene di doversi adeguare al parere;

f)– con riferimento alla necessità di tutelare maggiormente l'Anatra marmorizzata si condivide il parere dell'ISPRA di posticipare ulteriormente, al primo di novembre, l'apertura della caccia agli anatidi negli AA.TT.CC. TP2, SR2, RG2; si condivide il parere di precludere l'attività venatoria nei Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi; si condivide il parere di precludere dall'elenco delle specie cacciabili l'Alzavola negli AA.TT.CC. TP2, SR2 e RG2. Inoltre si ritiene di potere consentire, negli stessi A.A.T.T.C.C il prelievo venatorio, dal 1 ottobre 2015, del Beccaccino, della Folaga, della Gallinella d'acqua e del Porciglione in quanto non esiste il rischio di abbattimento per confusione ed in quanto dette specie in genere frequentano ambienti diversi da quelli prediletta dall'Anatra marmorizzata;

g) - con riferimento al parere di anticipazione della chiusura della caccia alla **Beccaccia** dal 31 gennaio 2016 al 31 dicembre 2015 si osserva quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che “*I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile*”;

- nella bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie rileva: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...*”;

- in relazione allo stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici stabiliscono che la popolazione paleartica di Beccaccia è stabile (Wetlands International, 2006 e Delany et al. 2009). Questa valutazione è stata ripresa dallo stesso ente Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie risalente al 2004 in un giudizio di popolazione stabile; conseguentemente al nuovo giudizio del 2009 la Commissione europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale per la beccaccia (piani destinati alle specie in difficoltà):

-la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;

Inoltre si osserva che nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Sicilia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carnieri prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. In questo contesto è adottabile un carnieri giornaliero e stagionale rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.

Secondo il documento “*Key Concepts*” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione pre-nuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio).

Si evidenzia ancora che:

- 1- Non sono mai state effettuate analisi scientifiche sull'apparato sessuale (*dosaggio ormonale sulle gonadi*) delle beccacce nel periodo di svernamento sul territorio italiano. Tali studi sono altresì stati effettuati in Francia su tipiche aree di svernamento che presentano caratteristiche climatiche analoghe a quelle italiane. I dati francesi dimostrano che l'apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio. Questo studio ha permesso il prolungamento della data di chiusura della caccia alla beccaccia in Francia al 21 Febbraio, chiaramente con tetti di prelievo ridotti e misure di protezione in caso di ondate di gelo.
- 2- Gli studi svolti in Italia dall'ex INFS presso la tenuta presidenziale di Castelporziano (A. Aradis, et altri, 2004) riportano piccoli movimenti erratici di beccacce causati dalla necessità di procurarsi cibo in aree contigue più favorevoli (*fattore trofico*). Queste analisi non appaiono assolutamente indicative per stabilire un'attivazione ghiandolare finalizzata a un movimento che coinvolgerebbe i maschi adulti spingendoli ad una migrazione precoce, addirittura partire dalla prima decade di Gennaio, rendendosi così necessaria la chiusura della caccia al 31 dicembre per proteggere la migrazione pre nuziale degli stessi (Linee Guida Beccaccia -ISPRA 2010)
- 3- Le catture e l'inanellamento delle Beccacce svolto da Novembre 2010 ad Aprile 2011 presso la Tenuta di San Rossore, effettuato dagli inanellatori autorizzati ISPRA, all'interno del Centro Studi Beccaccia di San Rossore-Pisa, registrano il picco di presenze di beccacce (*grazie all'arrivo da sud di quelle in migrazione pre nuziale*) al 19 di Marzo. I contatti e le catture di Gennaio sono sul contingente presente e invariato come numero (CSB San Rossore, 2011)
- 4- I dati comunicati dal 7° Workshop Woodcock dell'UICN, svoltosi a San Pietroburgo, sul monitoraggio della nidificazione nelle classiche aree di riproduzione russe (*riguardanti la migrazione italiana*) ci dicono di migrazione pre nuziale ritardata (Y.Ferrand, ONCFS France). Risulta ormai un trend consolidato, così come è sempre più ritardata la migrazione post nuziale (*autunno*) a causa dell'innalzamento delle temperature minime. In sintesi gli inverni iniziano più tardi e tendono a prolungarsi.

5- Facendo riferimento alle direttive europee che stabiliscono il divieto di caccia agli uccelli migratori nel periodo di riproduzione, si afferma che il termine del 31 gennaio, così come consolidato nella Legge 157, è un termine corretto per la chiusura della caccia alla beccaccia. Le beccacce svernanti in Italia, del tutto simili a quelle del resto d'Europa (Y. Ferrand e F.Gossmann: *La Bécasse de bois. Histoire naturelle*: 2010), non presentano fenomeni di riattivazione sessuale nel mese di Gennaio e di conseguenza comportamenti ad esso collegati (*anticipo di migrazione*) tali da far configurare la necessità di chiudere anticipatamente la caccia alla Beccaccia.

In ogni caso, volendo, in via cautelativa, adottare azioni volte a maggiore tutela della specie si ritiene di doversi conformare alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del caso EU-PILOT 6955/14/ENVI.

Come suggerito dal Piano di gestione europeo (azione prioritaria) va prevista l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducono le beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili. Per quanto sopra si fissa il termine per la chiusura del prelievo venatorio della Beccaccia al 20 gennaio 2016;

h) con riferimento al parere di consentire per tutto il mese di settembre la caccia alla **Tortora** per un massimo di tre giornate fisse, si osserva quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF", recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile"*;

- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

Quindi, per le motivazioni sopra riportate, si condivide il parere ISPRA di consentire la caccia alla Tortora per tre giornate fisse nel periodo della preapertura; invece, per quanto riguarda l'apertura generale non si condivide il parere ISPRA e si ritiene di potere consentire il prelievo venatorio della specie dal 20 settembre 2015.

i) con riferimento al parere di non consentire la caccia al **Merlo** nel mese di settembre o di consentirla per un massimo di tre giornate esclusivamente nella forma di appostamento, si ritiene di consentirne il prelievo dal 1 ottobre;

l) con riferimento al parere relativo al periodo di addestramento ed allenamento cani si ritiene che non sia pienamente condivisibile in quanto tale attività viene effettuata di norma sul Coniglio e sulla Quaglia, entrambi specie che in questo periodo hanno concluso il ciclo riproduttivo ed i cui giovani

sono indipendenti e nel caso della Quaglia abili al volo, tanto è che la popolazione nidificante in Sicilia di quest'ultima specie già dalla seconda decade del mese di agosto effettua i voli di dispersione pre-migrazione. Pertanto si ritiene di potere consentire tale attività nelle tre settimane antecedenti alla preapertura esclusivamente di mattina con esclusione dei 2 giorni antecedenti alla pre-apertura;

m) con riferimento alla mobilità del cacciatore riferita alla possibilità di praticare la caccia alla migratoria in più ambiti territoriali di caccia si ritiene non condivisibile il parere dell'ISPRA. Infatti, oltre al fatto che la L.R. 33/97, come ampiamente evidenziato nelle premesse, consente di autorizzare tale attività, la fauna migratoria per sua natura stessa spesso effettua movimenti all'interno del territorio in funzione dell'andamento climatico e della disponibilità di cibo, in special modo quella non nidificante che rappresenta la quasi totalità delle specie presenti in Sicilia nel periodo in cui è consentita la caccia. In ragione di questo erratico e imprevedibile, non è possibile se non inutile programmare le ammissioni dei cacciatori negli AATTCC per l'esercizio della sola caccia alla migratoria, infatti potrebbe pure succedere che in un ATC in funzione dell'indice di densità massima venga ammesso un numero di cacciatori maggiore rispetto alla reale presenza di selvatici che di conseguenza si troverebbero a dover sopportare una pressione venatoria eccessiva. Inoltre si rileva che nei Siti Natura 2000 in cui si può esercitare l'attività venatoria, in ogni caso non è consentito il prelievo della Beccaccia, della Quaglia, del Tordo Bottaccio e del Tordo Sassello, che nelle isole minori la caccia è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti, che anche nel territorio esterno alle ZPS degli arcipelaghi delle Egadi, delle Eolie, delle Pelagie e dell'isola di Pantelleria, in adesione al PRFV 2013/2018, l'attività venatoria è consentita dal 1 di ottobre e, per soli due giorni alla settimana, nel mese di gennaio, che nell'arcipelago delle Eolie la caccia è consentita solamente nelle isole di Lipari e Vulcano, che nell'arcipelago delle Egadi la caccia è consentita solamente nelle isole di Favignana e Levanzo, che nelle isole prima elencate l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla costa fino al 31 ottobre 2015, che nelle isole di Linosa e di Ustica è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del Coniglio selvatico e quindi l'eventuale disturbo per le specie migratorie termina il 6 dicembre. Quindi si ritiene che le specie migratorie usufruiscano di un elevato livello di tutela.

n) con riferimento alla data di chiusura della caccia al 20 gennaio per le specie Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano Reale, Mestolone, Codone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Folaga, Gallinella d'acqua e Porciglione, l'Amministrazione si uniforma al parere dell'ISPRA tranne che per le specie Gallinella d'acqua e Porciglione in quanto:

- la legge n. 157/92 articolo 18 prevede la chiusura della caccia a tali specie il 31 gennaio;

- le specie non sono in cattivo stato di conservazione;

- la specie Gallinella d'acqua secondo i "**Key Concepts**" inizia la migrazione pre-nuziale dal 1 marzo;

- la specie Porciglione secondo i "**Key Concepts**" inizia la migrazione pre-nuziale dalla terza decade di febbraio

e per l'effetto fissa la chiusura della caccia alle specie Gallinella d'acqua e Porciglione al 31 gennaio 2016.

VISTO l'art. 18, comma 2, della L.R. n° 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;

CONSIDERATO che a prescindere dai pochi parziali discostamenti dal parere dell'ISPRA nessun danno può derivare alle popolazioni di fauna selvatica stante che l'Amministrazione ha proposto un piano di abbattimento, di cui all'allegato "A" al presente decreto, che è stato condiviso dall'ISPRA;

D E C R E T A

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

ART. 2- L'esercizio della caccia per l'annata venatoria 2015/2016 è regolamentato secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A" facente parte integrante del presente decreto;

ART. 3 – Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano regionale Faunistico Venatorio 2013/2018.

ART.4 – Nelle isole minori e nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita, con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal PRFV 2013/2018, la stessa sarà regolamentata con specifici provvedimenti;

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Palermo 07 agosto 2015

F.to L'Assessore
 Rosaria Barresi